



## COMUNE DI COMO

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **408** di Registro

SEDUTA DEL 21 Dicembre 2022

PRESIDENTE: ALESSANDRO RAPINESE

VICE SEGRETARIO GNERALE VICARIO: DOTT. VALENTINO CHIARION

Sono presenti al momento della votazione della seguente deliberazione:

		PRESENTI	ASSENTI
ALESSANDRO RAPINESE	Sindaco	si	
ROPERTO NICOLETTA	Vice Sindaco		si
NICOLETTA ANSELMI	Assessore		si
FONTANA ALBERTO	“	si	
CAPPELLETTI MICHELE	“	si	
LOMBARDI IVAN MATTEO	“	si	
CIABATTONI MAURIZIO	“	si	
DORIA MONICA	“	si	
COLOMBO ENRICO	“	si	
QUAGLIARINI FRANCESCA ROMANA	“	si	

**OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO DI STAFF POSTO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 23, COMMI 3 E 4, DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.**

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che** è esigenza di questa Amministrazione, recentemente insediata a seguito delle consultazioni elettorali dello scorso mese di giugno, costituire un *Ufficio di Staff* posto alle dirette dipendenze del Sindaco ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 23, commi 3 e 4, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo attribuitegli dalla legge, al fine di realizzare i propri obiettivi programmatici di mandato;

**Atteso che** il Piano Triennale dei fabbisogni di Personale 2022/2024, integrato con deliberazione di Giunta comunale n. 367 del 30.11.2022, prevede, tra le procedure di assunzione a tempo determinato da attivare entro il 2022, quella relativa a n. 1 unità di Istruttore Direttivo area amministrativa da assumere ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, destinata all'unità organizzativa denominata Gabinetto del Sindaco;

### **Richiamati:**

- l'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000:

*“1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.*

*2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.*

*3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.*

*3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale”;*

- l'art. 23, commi 3 e 4, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:

*“3. Possono essere altresì costituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, uffici alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuiti dalla legge.*

4. *A detti uffici possono essere assegnati, oltre che dipendenti di ruolo del Comune, anche dipendenti assunti direttamente con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non eccedente il mandato elettivo dell'amministratore cui sono destinati*";

- le deliberazioni della Corte dei Conti:

▪ Sezione Giurisdizionale Toscana, sentenza n. 39/2022:

*[...] iv. Conclusioni: i requisiti per il conferimento di incarichi di collaborazione.*

*Dall'analisi del dato testuale, per come interpretato dalla giurisprudenza, possono quindi essere desunti una serie di presupposti per il conferimento degli incarichi de quibus:*

- *costituzione del rapporto con contratto di lavoro subordinato, sia pure a tempo determinato (Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, 3 dicembre 2014, n. 165), anche per evitare lo sfruttamento delle energie lavorative da parte del datore pubblico a danno del collaboratore, soggetto meritevole di tutela pur se incardinato in assenza di una procedura concorsuale;*

- *rispetto dei conferenti vincoli di spesa, non potendo il particolare atteggiarsi del rapporto consentire la deroga ai tetti fissati in via normativa per la generalità delle spese per il personale (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 16 ottobre 2007, n. 43) essi devono mantenersi nei limiti di tale plafond;*

- *previsione nel regolamento dell'ente, per espressa indicazione dell'articolo 90 citato (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 43 del 2007, cit.; Sezione giurisdizionale Regione Siciliana, 8 ottobre 2020, n. 542), di tali incarichi, che devono essere previsti nel Regolamento degli uffici o dei servizi. Quest'ultima precisazione impone quindi di collocare gli incarichi di staff pur sempre all'interno della struttura organizzativa, predeterminata, dell'ente locale. Di conseguenza, deve essere escluso che tali uffici possano essere creati ad hoc con ordinanza, e che comunque sia attribuito un trattamento economico diverso da quello indicato nel medesimo regolamento.*

- *rispetto del procedimento: esso è ricavabile dai principi generali e dalla legislazione speciale quantomeno con riferimento alla previa verifica dell'insussistenza di risorse interne, e del conseguente "valore aggiunto" apportato dagli interessati, considerando che diversamente non sarebbe giustificato l'inserimento di soggetti esterni all'interno della pubblica amministrazione.*

- *rispetto dei requisiti culturali e professionali: [...]"*

▪ Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, Deliberazione n. 38/2018/PAR: *"[...] È opportuno, in ogni caso, ricordare che la specializzazione va valutata in relazione alle funzioni da svolgere, tenendo conto della declaratoria delle funzioni previste da ogni qualifica funzionale nel CCNL e dai titoli previsti dallo stesso contratto per l'accesso*

*dall'esterno. Infatti il comando normativo dell'art. 90 non permette "di prescindere dalla valutazione della specificazione della categoria e del profilo professionale che, visti anche gli insegnamenti della Corte costituzionale, 28 luglio 1999, n. 364, la quale ha rimarcato la necessaria comparazione nello scrutinio dei soggetti aspiranti ad essere incardinati nella Pubblica Amministrazione, costituiscono fondamentali elementi di valutazione al fine dell'inserimento di un soggetto nell'organizzazione della Pubblica Amministrazione. La presenza dell'elemento fiduciario, che pur deve sussistere nell'ambito di un rapporto di staff, pertanto, non prescinde da un'oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione, anche al fine di collocare nell'ambito della "macchina amministrativa" collaboratori in osservanza del fondamentale principio di trasparenza che deve connotare l'attività dell'Amministrazione" (Sez. Giur. Toscana, sentenza n. 622/2004). Da ciò deriva che l'amministrazione locale che intende affidare l'incarico di staff ha il dovere di motivare il provvedimento richiamando la sussistenza dei presupposti di adeguata professionalità e di esperienza per lo svolgimento delle funzioni tipiche di supporto all'organo politico ovvero per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo [...];*

▪ Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 292/2015/PAR che, richiamando le deliberazioni della Sezioni Regionali per il Piemonte n. 312/2013/SRCPIE/PAR e per la Campania n. 155/2014/PAR, afferma i seguenti principi con riferimento all'istituto di cui all'art.90 T.U.E.L.:

- *"la necessità che tali uffici non svolgano funzioni gestionali. Il personale in staff, infatti, ai sensi dell'art. 90 TUEL, può svolgere esclusivamente funzioni di supporto all'attività di indirizzo e di controllo, alle dirette dipendenze dell'organo politico, al fine di evitare qualunque sovrapposizione con le funzioni gestionali ed istituzionali. [...]*

- *il carattere fiduciario della selezione del personale. [...]*

- *il carattere necessariamente oneroso del rapporto di lavoro subordinato. È da escludere la possibilità di corrispondere al personale dell'ufficio di staff il mero rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate nell'esercizio dell'attività lavorativa, con esclusione di qualsiasi compenso o retribuzione per l'attività svolta, essendo testualmente previsto dall'art. 90, comma 2, T.U.E.L. che "al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali". Peraltro, come è stato esplicitato nel parere della Sez. Contr. Calabria n. 395/2010, la citata norma di legge statale non è suscettibile di essere derogata dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, trattandosi di norma imperativa posta a tutela del lavoratore, al quale viene garantito un trattamento economico*

*equivalente a quello disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale del personale degli enti locali, alla quale si fa espresso rinvio.*

*In tale contesto con le deliberazioni sopra richiamate è stato confermato il carattere dotazionale delle assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 90 TUEL [...], già illustrato dalla Sezione Giur. Toscana con la sentenza n. 622/2004.”*

- l'art. 18-ter del D.L. n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 8/2020, con il quale il legislatore fornisce una interpretazione autentica delle previsioni di cui all'art. 90 del D.lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento alla durata dei contratti a tempo determinato con cui è assunto il personale degli uffici di supporto agli organi di direzione politica, chiarendo che tali contratti non possono avere una durata superiore al mandato elettivo del Sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato;

**Rilevato** che all'esito della procedura di interpello per mobilità interna espletata dal Settore 2 “*Organizzazione e Risorse Umane*” nel corrente anno 2022, non sono emerse candidature utili in relazione alle risorse che possano garantire la copertura dei servizi di segreteria del Sindaco, per esperienza e competenze specifiche e tenuto conto delle parallele richieste di trasferimento dal Servizio Gabinetto;

**Ritenuto**, per quanto sopra:

- di costituire un *Ufficio di Staff* posto alle dirette dipendenze del Sindaco ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 23, commi 3 e 4, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuitegli dalla legge e con esclusione dello svolgimento di qualsiasi attività a carattere gestionale;
- di integrare e modificare il funzionigramma del Settore 1 “*Direzione Affari Generali – Servizi delegati – Innovazione tecnologica – Gabinetto*” approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 238 del 26.08.2022, come da allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, demandando all'*Ufficio di Staff* alle dirette dipendenze del Sindaco, organicamente integrato nell'ambito della sopra citata Direzione, i seguenti compiti:
  - a) coordinare la segreteria particolare del Sindaco;
  - b) supportare il Sindaco:
    1. per l'espletamento del ruolo istituzionale, per il funzionamento della Giunta e per i rapporti con il Consiglio Comunale, nonché con la struttura organizzativa comunale;
    2. per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche pubbliche e nella verifica dell'attuazione del programma di mandato;

3. nei rapporti con i diversi assessorati per il coordinamento degli interventi e la gestione delle relazioni istituzionali;
- di dare atto che è demandata al Direttore del Settore 2 “*Organizzazione e Risorse Umane – Centrale Appalti*” l’attivazione della conseguente procedura assunzionale;

**Dato atto che:**

- il Comune di Como non è ente dissestato o strutturalmente deficitario e che il contratto a tempo determinato della figura assunta ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 è risolto di diritto nel caso in cui l’Ente dichiara il dissesto o venga a trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie;
- il contratto a tempo determinato suindicato non può eccedere il mandato elettivo del Sindaco anche in deroga alla disciplina di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale del lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato;
- l’assunzione di cui trattasi è contemplata nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024 integrato con deliberazione di Giunta comunale n. 367 del 30.11.2022;

**Atteso che** dei contenuti del presente provvedimento è stata resa informativa in data 16.12.2022 alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU, ai sensi dell’art. 4, comma 5 del CCNL sottoscritto il 16.11.2022: “*Sono, altresì, oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti*”;

**Visti** i pareri favorevoli espressi dai Direttori dei Settori “Organizzazione e Risorse Umane – Centrale Appalti” e “Risorse Economiche e Società Partecipate” ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dal Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell’art. 103, comma 2, dello Statuto;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di Legge

**DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di costituire un *Ufficio di Staff* posto alle dirette dipendenze del Sindaco ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 23, commi 3 e 4, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuitegli dalla legge e con esclusione dello svolgimento di qualsiasi attività a carattere gestionale;
- 3) di integrare e modificare il funzionigramma del Settore 1 “*Direzione Affari Generali – Servizi delegati – Innovazione tecnologica – Gabinetto*” approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 238 del 26.08.2022, come da allegato parte integrante e sostanziale al presente

provvedimento, demandando all'*Ufficio di Staff* alle dirette dipendenze del Sindaco, organicamente integrato nell'ambito della sopra citata Direzione, i seguenti compiti:

a) coordinare la segreteria particolare del Sindaco;

b) supportare il Sindaco:

1. per l'espletamento del ruolo istituzionale, per il funzionamento della Giunta e per i rapporti con il Consiglio Comunale, nonché con la struttura organizzativa comunale;
2. per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche pubbliche e nella verifica dell'attuazione del programma di mandato;
3. nei rapporti con i diversi assessorati per il coordinamento degli interventi e la gestione delle relazioni istituzionali;

4) di dare atto che:

- è demandata al Direttore del Settore "*Organizzazione e Risorse Umane – Centrale Appalti*" l'attivazione della conseguente procedura assunzionale;

- il Comune di Como non è ente dissestato o strutturalmente deficitario e che il contratto a tempo determinato della figura assunta ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 è risolto di diritto nel caso in cui l'Ente dichiara il dissesto o venga a trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie;

- il contratto a tempo determinato suindicato non può eccedere il mandato elettivo del Sindaco anche in deroga alla disciplina di cui all'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale del lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato;

- l'assunzione di che trattasi è contemplata nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024 integrato con deliberazione di Giunta comunale n. 367 del 30.11.2022;

5) di dichiarare, con separata votazione assunta ad unanimità di voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, al fine di consentire la tempestiva attivazione della procedura assunzionale ivi prevista.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
VICARIO

DOTT. VALENTINO CHIARION

IL PRESIDENTE

ALESSANDRO RAPINESE